

LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1991, N. 12

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 8 maggio 1982, n. 6, 3 maggio 1978, n. 6, 19 dicembre 1980, n. 12 e 2 aprile 1988, n. 9 in materia di impianto e tenuta del Libro fondiario e di Catasto fondiario e urbano¹

Art. 1 (Corrispettività)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Efficacia delle annotazioni)

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Aggiornamento di dati dei proprietari)

1. *(omissis)*⁴

Art. 4 (Cartoline di ricevimento delle notificazioni)

1. *(omissis)*⁵

Art. 5 (Competenze dell'Ufficio per la rilevazione geodetica)

¹ In B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

² Sostituisce l'art. 12 della l.r. 8 maggio 1982, n. 6.

³ Aggiunge l'art. 21- *bis* dopo l'art. 21 della l.r. 8 maggio 1982, n. 6.

⁴ Aggiunge l'art. 21- *ter* dopo l'art. 21- *bis* alla l.r. 8 maggio 1982, n. 6.

⁵ Sostituisce l'art. 5 della l.r. 3 maggio 1978, n. 6.

1. *(omissis)*⁶

Art. 6 (Proroga dell'efficacia dei tipi di frazionamento)

1. Per i tipi di frazionamento approvati successivamente al 13 novembre 1985, giacenti negli uffici del Catasto alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine utile per la presentazione della domanda tavolare è prorogato a tutto il 1° aprile 1993.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai tipi di frazionamento la cui efficacia sia scaduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. *(omissis)*⁷

Art. 7 (Meccanizzazione degli atti del catasto edilizio urbano)

1. Gli atti del catasto edilizio urbano sono sostituiti con archivi elettronici definiti in modo da assicurarne il mantenimento dell'intero contenuto informativo e programmatico.

⁶ Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 19 dicembre 1980, n. 12.

⁷ Abroga l'art. 4 della l.r. 2 aprile 1988, n. 9.